

Con ordinanza 8 giugno 2021, n. 15949, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi di formazione nascenti dal contratto di apprendistato.

L'art. 19, L. 19 gennaio 1955, n. 25, prevede che, in caso di mancata disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., al termine del periodo di apprendistato, l'apprendista sia "mantenuto in servizio" con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e con il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, corrispondendo ciò all'esigenza, propria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi improvvisamente di fronte allo scioglimento del rapporto.

Dal contratto di apprendistato, pur nel regime normativo di cui alla L. n. 25 del 1955 e alla L. 24 giugno 1997, n. 196, scaturisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda fase soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. rientra nell'ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di apprendistato si caratterizza, oltre che per lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche per un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione da parte del tirocinante della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, con conseguente sottoposizione del rapporto ad un termine di durata massima alla cui scadenza il datore di lavoro ha facoltà di recesso, ex art. 19 della stessa L. n. 25 del 1955, senza che sia richiesta l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo; al compimento del previsto periodo di tirocinio viene a cessare per esaurimento la causa negoziale (Corte Cost. 28 novembre 1973, n. 169; Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 1987, n. 4334).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di formazione e lavoro, in cui rientra il contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

La Suprema Corte, dopo aver rimarcato che l'art. 32, comma 1-bis, L. 4 novembre 2010, n. 183 – nel prevedere, "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso –, ha concluso chiarendo che, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla *ratio legis* di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione ex novo, del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2015, n. 25103).

Riferimenti Normativi:

- art. 2118 c.c.
- art. 19, L. 19 gennaio 1955, n. 25
- art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183